



KI GROUP S.P.A.

- PROCEDURADI INTERNAL DEALING -

Indice

1	Premessa	3
2	Definizioni	3
3	Soggetti Rilevanti.....	4
4	Funzioni del Soggetto Preposto	5
5	Comunicazione delle Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante.....	6
6	Gestione e diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante	6
7	Operazioni esenti dall'obbligo di comunicazione.....	7
8	Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti (“black-out periods”)	7
9	Sanzioni.....	8
10	Trattamento dei dati personali.....	8
11	Modificazioni ed integrazioni	9
12	Disposizioni finali.....	9
	ALLEGATO A.....	10

1 Premessa

- 1.1 La presente procedura (la **Procedura**) regola con efficacia cogente gli obblighi informativi inerenti le, ed i limiti al compimento di, Operazioni (come *infra* definite) riguardanti strumenti finanziari di Ki Group S.p.A. (la **Società**), a qualsiasi titolo effettuate dai Soggetti Rilevanti (come *infra* definiti), in virtù dell'ammissione dei propri strumenti finanziari su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**AIM Italia**).
- 1.2 La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 29 giugno 2016 in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché dalla Direttiva 2014/57/UE e il Regolamento delegato (UE) 2016/522.

2 Definizioni

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

Azioni: le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia;

Collegio Sindacale: si intende il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

Controllate: le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, cod. civ.;

Data di Esecuzione: il giorno in cui:

- (a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio o di prestito titoli o riporto;
- (b) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*;
- (c) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale;

Operazione: tutte le operazioni condotte da parte, o per conto, di un Soggetto Rilevante e/o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante concernenti gli Strumenti Finanziari, elencate, in modo non esaustivo, dall'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dall'art. 10 del Regolamento delegato UE 522/2016;

Soggetto Preposto: il sig. Saverio Montenero ovvero, in sua assenza, la sig.ra Cristina Fresco;

Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti: una delle seguenti persone:

- (a) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- (b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- (c) un parente che condivida la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- (d) una persona giuridica, *trust* o società di persone in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate sub. (a), (b) e (c) sia titolare da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (e) una persona giuridica controllata, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate sub. (a), (b) e (c);
- (f) una società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate sub. (a), (b) e (c);
- (g) un *trust* costituito a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub. (a), (b) e (c);

SDIR: il “*Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata*” ai sensi della normativa CONSOB;

Soggetto Rilevante: ha il significato a questo termine attribuito all'art. 3;

Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, ivi incluse le Azioni, così come altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse, strumenti finanziari derivati sulle Azioni, altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni della Società, nonché ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati);

3 Soggetti Rilevanti

- 3.1 I soggetti destinatari degli obblighi di cui alla presente Procedura (i **Soggetti Rilevanti**) sono:
- (a) ciascun componente dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;
 - (b) ciascun alto dirigente della Società che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
 - (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono in una Controllata.
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società individua nominativamente i Soggetti Rilevanti di cui abbia contezza. L'elenco di tali Soggetti Rilevanti sarà aggiornato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato con l'assistenza del Soggetto Preposto.
- 3.3 Il Soggetto Preposto dà comunicazione, senza indugio, ai Soggetti Rilevanti della loro

individuazione, fornendo loro una copia della presente Procedura e richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A alla presente Procedura.

- 3.4 I Soggetti Rilevanti notificano, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti – a cui pure sono applicabili le disposizioni quivi previste – gli obblighi stabiliti nella presente Procedura e conservano copia della notifica.

4 Funzioni del Soggetto Preposto

- 4.1 Ai fini della Procedura, al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:
- (a) vigilanza sulla corretta applicazione della Procedura;
 - (b) ricezione ed effettuazione delle comunicazioni ai sensi del successivo Articolo 5.2;
 - (c) gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (per esempio, conservazione in apposito archivio della documentazione ricevuta);
 - (d) mantenimento dell'elenco nominativo aggiornato dei Soggetti Rilevanti in apposito archivio;
 - (e) trasmissione di volta in volta della presente Procedura, e sue modifiche e integrazioni, ai Soggetti Rilevanti richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A alla presente Procedura;
 - (f) comunicazione delle informazioni a Borsa Italiana e messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di cui alla Procedura;
 - (g) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura che rilevino o di cui venga a conoscenza.
- 4.2 Il Soggetto Preposto deve altresì informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società di ogni modifica nell'individuazione dei Soggetti Rilevanti.
- 4.3 Il Soggetto Preposto non potrà essere considerato responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.
- 4.4 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
- 4.5 Il Soggetto Preposto assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione.
- 4.6 Il Soggetto Preposto vigila in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *internal dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali modifiche.

5 Comunicazione delle Operazioni effettuate dal Soggetto Rilevante e dalla Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante

- 5.1 Il Soggetto Rilevante e la Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante notificano tempestivamente – e comunque entro **il terzo giorno lavorativo** successivo alla Data di Esecuzione dell’Operazione – all’autorità competente¹ le informazioni relative ad ogni Operazione, il cui importo complessivo sia almeno pari ad euro 5.000,00 (*cinquemila/00*) nell’arco di ciascun anno civile. Tale importo è calcolato sommando senza compensazione il controvalore di tutte le Operazioni effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante o da o per conto di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall’inizio dell’anno civile.
- 5.2 La Società provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 6.1 siano comunicate al pubblico, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito web, tempestivamente e comunque **non oltre tre giorni lavorativi** dalla Data di Esecuzione dell’Operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.
- 5.3 La notifica di cui ai paragrafi 5.1 e 6.1 deve contenere le seguenti informazioni (ove disponibili):
- (a) l’identità dei Soggetti Rilevanti e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante coinvolti;
 - (b) il motivo della comunicazione;
 - (c) la denominazione dell’emittente interessato;
 - (d) la natura e l’identificativo degli Strumenti Finanziari coinvolti;
 - (e) la natura dell’Operazione, indicando se sia legata all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni proprie oppure agli esempi specifici di cui all’art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014;
 - (f) la data e il luogo dell’Operazione;
 - (g) il prezzo e il volume dell’Operazione (nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia).
- 5.4 L’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 del presente Articolo deve avvenire mediante l’utilizzo del modello di notifica e di comunicazione previsto dall’allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016.

6 Gestione e diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante

- 6.1 Il Soggetto Rilevante e la Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante comunicano le informazioni notificate ai sensi dell’Articolo 5.1 che precede – **entro il primo giorno**

¹ Via PEC all’indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all’indirizzo protocollo@consob.it. Specificare come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR *Internal Dealing*”.

lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione – alla Società e, specificatamente, al Soggetto Preposto unicamente via e-mail all'indirizzo kigroup@pecsoci.ui.torino.it, fornendo tutte le informazioni indicate al precedente Articolo 5.3 ovvero avvalendosi del modello di cui all'Articolo 5.4.

- 6.2 Il Soggetto Preposto, una volta ricevute dal Soggetto Rilevante le comunicazioni previste dal precedente paragrafo, è responsabile della loro gestione e della loro diffusione al mercato.
- 6.3 Il Soggetto Preposto elabora, quindi, una bozza di comunicato e la invia al Nomad per sua opportuna informazione e commenti.
- 6.4 Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato e comunque non oltre il termine di cui all'Articolo 5.2 che precede, il Soggetto Preposto provvede a renderlo pubblico tramite SDIR.
- 6.5 Copia della medesima comunicazione è anche pubblicata sul sito *internet*, sezione "investor relations", della Società entro l'apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.
- 6.6 Le Operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. Il Soggetto Preposto si assicura che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

7 Operazioni esenti dall'obbligo di comunicazione

- 7.1 Non ricadono nell'obbligo di comunicazione di cui alla Procedura:
 - (a) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000,00 (*cinquemila/00*) entro la fine dell'anno (per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti);
 - (b) le Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante;
 - (c) le Operazioni effettuate dalla Società e dalle Controllate.
- 7.2 Si precisa che il valore delle Operazioni va computato sommando le Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e le Operazioni effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante.

8 Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti ("black-out periods")

- 8.1 E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente e indirettamente, operazioni relative agli Strumenti Finanziari nei 30 (*trenta*) giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.
- 8.2 Il divieto non si applica agli atti di esercizio di eventuali *stock option*, nel caso di situazioni eccezionali, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della Società mediante preventiva richiesta a quest'ultima, nonché nelle ulteriori circostanze secondo i termini e le condizioni di cui all'art. 19, paragrafo 12, del Regolamento (UE) n. 596/2014

e di cui agli artt. 7-8-9 del Regolamento delegato (UE) 2016/522.

- 8.3 Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette Operazioni.

9 Sanzioni

- 9.1 In caso di violazione della presente Procedura troveranno applicazione le sanzioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.
- 9.2 In caso di violazione della presente Procedura, la Società e le sue Controllate procederanno nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.
- 9.3 La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.
- 9.4 L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 9.5 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

10 Trattamento dei dati personali

- 10.1 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, tenute ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
- (e) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare, nonché del responsabile, se designato:

- Titolare: Ki Group S.p.A.

Strada di Settimo 399/11

10156 - Torino

- 10.2 Con la consegna al Soggetto Preposto della lettera di accettazione di cui all'Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D.Lgs. n. 196/2003.

11 Modificazioni ed integrazioni

- 11.1 Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli quotati sull'AIM Italia, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- 11.2 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

12 Disposizioni finali

- 12.1 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su AIM Italia.

ALLEGATO A

Accettazione del documento identificativo delle procedure inerenti ad Operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti

Il sottoscritto _____
residente in _____
nella sua qualità di _____
preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal Dealing di Ki Group S.p.A. (la **Procedura**)

dichiara ed attesta

di aver ricevuto copia della Procedura, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

_____;

- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti come individuate ai sensi dell'art. 2.1 della Procedura:

_____;

- si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

Acconsente

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'art. 10

della Procedura e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

Luogo e data

Firma
